



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 "*Legge quadro sul volontariato*";
- VISTA** la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*" come modificata dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale n.22 del 7 giugno 1994 "*Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato*";
- VISTO** l'articolo 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. concernente le funzioni attribuite alle Regioni, alle Province e ai Comuni;
- VISTA** la Legge Regionale n. 14 del 31 agosto 1998 recante "*Norme in materia di Protezione Civile*" ed in particolare l'art. 7 – Volontariato di Protezione Civile - comma 1 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 giugno 2001 n. 12 "*Regolamento esecutivo dell'art.7 della Legge Regionale n. 14 del 31 agosto 1998*", concernente la disciplina delle attività di volontariato di Protezione Civile, con il quale viene istituito il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile;
- VISTI** in particolare gli articoli 6 e 7 del succitato Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 15 giugno 2001 n. 12 che fissano i requisiti e le modalità per l'iscrizione al Registro Regionale;
- VISTA** la Circolare 2 novembre 2001 n. 1 "*Regolamento Regionale concernente la disciplina delle attività di volontariato di Protezione Civile – Attuazione dell'art. 7 della Legge Regionale n. 14 del 31 agosto 1998. Note esplicative*";
- VISTA** la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 concernente "*Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato all'attività di Protezione Civile*" con la quale, fra l'altro, vengono introdotte modifiche nella strutturazione degli elenchi del volontariato di Protezione Civile;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 519 del 26 agosto 2013, di applicazione degli indirizzi operativi di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, con il quale, tra l'altro, il "*Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana*" viene ridenominato "*Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana*";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 920 del 05.03.2015, con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale all'Ing. Calogero Foti;
- VISTO** il D.D.G. n. 49 del 10.02.2017 di "approvazione della carta dei diritti e dei doveri del volontariato di protezione civile";
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana n. 1375 del 12/11/2009 con il quale l'Associazione denominata "**SQUADRA COMUNALE ANTINCENDIO**", con sede legale in Via Acquanova n° 5, 90048 San Giuseppe Jato (Palermo), è stata iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile / Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana, al n. **222**;
- VISTO** in particolare il comma 2 dell'art. 9 del Regolamento Regionale, di cui al decreto presidenziale 15 giugno 2001 n. 12, con il quale, specificatamente, si prevede la cancellazione d'ufficio dal Registro Regionale di cui all'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14, di tutte quelle organizzazioni iscritte che non abbiano riscontrato entro il termine di trenta giorni le diffide loro inviate per la trasmissione della

- documentazione di rito relativa al comma 1 del medesimo articolo;
- VISTA** la diffida, relativa alla verifica dei requisiti per l'anno 2015, inviata dal Servizio Regionale di Protezione Civile per la Sicilia Nord Occidentale, con prot. n. 56750 del 26/10/2016, alla **Squadra Comunale Antincendio di San Giuseppe Jato**;
- VISTA** la nota del Servizio Regionale di Protezione Civile per la Sicilia Nord Occidentale, prot. n. 25804 del 05/05/2017, con la quale lo stesso Servizio ha comunicato che la **Squadra Comunale Antincendio di San Giuseppe Jato**, non avendo presentato la documentazione richiesta con la diffida, ha determinato la “**perdita dei requisiti**” per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana / Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana per l'anno 2016;
- CONSIDERATO** che la **Squadra Comunale Antincendio di San Giuseppe Jato**, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale non risulta avere fornito il necessario supporto alla realizzazione delle finalità proprie dell'attività di volontariato di protezione civile ed ha violato gli obblighi derivanti dal presente Regolamento;
- RITENUTO** di dover procedere con la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana / Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana, della **Squadra Comunale Antincendio**, avente sede legale in Via Acquanova n° 5 – 90048 San Giuseppe Jato (Palermo) e già iscritta al numero **222** del Registro Regionale di cui all'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14,

## DECRETA

### Articolo 1

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.Reg. n. 12 del 15 giugno 2001 è disposta la cancellazione dall'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana, dell'Associazione denominata “**Squadra Comunale Antincendio**” con sede legale in Via Acquanova n° 5 – 90048 San Giuseppe Jato (Palermo), già iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana / Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana, al n. **222**.


### Articolo 2

Ai sensi dell'art. 98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale della Regione Siciliana, entro sette giorni dalla data di emissione a pena di nullità dell'atto.

### Articolo 3

Della cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana / dall'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana, sarà data comunicazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione nella sezione Disposizioni e Comunicati nei modi e nei termini previsti dal vigente Regolamento.

Palermo,

  
**IL DIRIGENTE GENERALE**  
*Capo del Dipartimento*  
